



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1514**

### SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. MAURIZIO NIFOSI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 11929 del 20 aprile 1999 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Maurizio Nifosi, nato a Milano (MI), il 30 giugno 1956;

VISTA la nota del 24 gennaio 2020 (prot. n. 3972 di pari data) con la quale Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Maurizio Nifosi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota dell'8 aprile 2020 (prot. n. 18314/20), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Nifosi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

violazione, tra l'altro, dell'articolo 159, comma 6, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver ricevuto forme di finanziamento dalla clientela;

RILEVATO che, con note del 14 maggio 2020 (prot. nn. 23096, 23097 e 23119 di pari data), il Sig. Maurizio Nifosi, per il tramite del proprio legale, ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 15 maggio 2020 (prot. nn. 23388 e 23389 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Maurizio Nifosi con nota del 12 giugno 2020 (prot. n. 26799 di pari data);

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Maurizio Nifosi, svoltasi in data 2 luglio 2020 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti”, adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dalla parte con nota del 12 giugno 2020 (prot. n. 26799 di pari data), riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative dapprima in data 15 giugno 2020 (prot. n. 27003 di pari data) e successivamente in data 17 giugno 2020 (prot. n. 27411 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza dell'8 ottobre 2020 – trasmessa in pari data anche alla Parte e comunicata all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti (prot. n. 47709 di pari data) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Maurizio Nifosi e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, né il consulente né l'Intermediario interessato si sono avvalsi della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Maurizio Nifosi la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

– ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. b), n. 8, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dell'Albo, considerata la natura episodica della condotta, riferibile ad una singola violazione, relativa ad un solo cliente, col quale intercorreva un rapporto di amicizia di lunga durata, oltre che professionale;
- ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da applicare al Sig. Maurizio Nifosi, deve tenersi conto, in senso attenuativo della gravità dell'illecito, delle seguenti circostanze:
  - il finanziamento concesso non presentava un considerevole valore patrimoniale ed è stato integralmente rimborsato, non determinando alcuna conseguenza dannosa né per il cliente né per l'Intermediario;
  - con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente non risulta reclamo di alcun tipo;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Maurizio Nifosi, che nel ricostruire le proprie condotte ha tenuto un atteggiamento trasparente e collaborativo sia in sede di Audit, innanzi all'Intermediario, sia nell'ambito del procedimento amministrativo.

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. b), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Maurizio Nifosi, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

## DELIBERA

L'adozione nei confronti del Sig. Maurizio Nifosi, nato a Milano (MI), il 30 giugno 1956, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti